



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausführungsprojekt

Potenziamento Asse Ferroviario Monaco-Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progetto Esecutivo

Sub-Baulos Hauptbauwerke Eisackunterquerung Sublotto di costruzione Opere Principali Sottoattraversamento Isarco

Fachbereich	Settore
	13 – Progettazione ambientale Tema
Dokumentenart	Documenti generali
	Tipo documento
Dokumentenart	Procedura
	Titolo
Titel	Procedura Gestione dei rifiuti (SGA)

Ausführende Unternehmen / Imprese esecutrici		Beauftragte / Mandataria:		 <small>CONSIGLIO COOPERATIVE COSTRUZIONI SOCIETÀ IMPRESA</small>	Bearbeitung des Dokuments / Elaborazione del documento	 Datum/Data	 Name/Nome D. Bonadies			
 Auftraggeber / Mandanti:		 Mandant:			Bearbeitet / Elaborato			23.11.2015		
 Koordination Planung / Coordinamento progettazione		 Planer / Beauftragte / Progettisti: Mandataria:		 	Geprüft / Verificato	23.11.2015	D. Bonadies			
 Ergänzung fachmännische dienstleistungen Integrazione prestazioni specialistiche Dott. Ing. Dino Bonadies					Freigegeben / Autorizzato	23.11.2015	N. Meistro			
				 Gesehen BBT / Visto BBT_RUP			A. Lombardi			
					Massstab / Scala					
Projekt-kilometer / Progressiva di progetto		von / da 54+015 bis / a 56+100 bei / al	Bau- kilometer / Chilometro opera		von / da bis / a bei / al	Status Dokument / Stato documento				
Staat Stato	Los Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Fachbereich Settore	Thema Tema	ID Numm. Num. ID	Vertrag Contratto	Nummer Codice	Dok.art Tipo doc.	Revision Revisione
02	H71	AF	002	13	01	003.10	B0115	00987	RP1	00

**Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE**

Fachbereich:

Thema:

Dokumenteninhalt:

Settore: 13 – Progettazione ambientale

Tema: Documenti generali

Contenuto documento: Procedura Gestione dei rifiuti (SGA)

**Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione**

Revision Revisione	Änderungen / Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
02			
01			
00	Erstversion Prima Versione	D. Bonadies	23.11.2015

INDICE

1.	SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	2
2.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	2
2.1	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2.2	RIFERIMENTI CONTRATTUALI.....	2
3.	SIGLE DI ABBREVIAZIONE E DEFINIZIONI	2
4.	RESPONSABILITA'	6
4.1	DIREZIONE DI CANTIERE	6
4.2	RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE PER IL SGA (RESPONSABILE AMBIENTALE DELLA ISARCO S.C.AR.L.).....	6
4.3	FORNITORI/SUBAPPALTATORI.....	7
5.	MODALITA OPERATIVE	7
5.1	GENERALITÀ	7
5.1.1	RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA PRODUZIONE SVOLTE PRESSO GLI UFFICI DI SEDE E I LOCALI DI CANTIERE	7
5.1.2	RIFIUTI PRODOTTI DAI CANTIERI OPERATIVI.....	9
5.2	RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE/DETENTORE DEL RIFIUTO	10
5.2.1	APERTURA UNITÀ LOCALE	10
5.2.2	DEPOSITI TEMPORANEI	11
5.3	CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO.....	12
5.4	CONFERIMENTO DEL RIFIUTO AD IMPIANTO DI DESTINO AUTORIZZATO	14
5.5	TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI	17
5.5.1	FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	17
5.5.2	REGISTRO DI CARICO/SCARICO	19
5.5.3	DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI.....	20
5.5.4	SISTRI.....	20
6.	ALLEGATI.....	25

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente documento rappresenta la procedura che la società ISARCO S.c.a r.l. e i suoi F/S deve adottare al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle attività.

Nella presente procedura sono descritte le modalità di classificazione, raccolta, registrazione e smaltimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti, promuovere la raccolta differenziata, aumentare il riutilizzo e il recupero dei rifiuti.

La presente procedura è da applicare alle attività/prodotti/servizi svolte da ISARCO S.c.a r.l. in diretta e alle attività/prodotti/servizi svolte dai fornitori/subappaltatori di ISARCO S.c.a r.l.

L'ambito di applicazione della presente procedura è costituito dal sistema di gestione ambientale della ISARCO S.c.a r.l. inerenti ai lavori delle del lotto "sottoattraversamento del fiume Isarco", comprese le opere connesse necessarie alla realizzazione dei lavori.

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento fa riferimento alle seguenti norme:

- UNI EN ISO 14001:2004 – “Sistemi di gestione ambientale – requisiti e guida per l'uso”;
- UNI EN ISO 14004:2004 – “Sistemi di gestione ambientale: linee guida generali sui principi, sistemi e tecniche di supporto”;
- UNI EN ISO 19011:2003 – Linee guida per la gestione degli Audit dei sistemi di gestione qualità e/o di gestione ambientale.

2.2 RIFERIMENTI CONTRATTUALI

- Contratto B0015.
- Capitolato Speciale D'appalto Disposizioni Tecniche Particolari D0753-C2-10-020.01-KS-01_s
- Sistema di Gestione Ambientale Relazione Specialistica D0753-13-01-002.01-RH-00-SGA

3. SIGLE DI ABBREVIAZIONE E DEFINIZIONI

ISC Società Isarco Scarl

PM Project Manager

DA Direzione Amministrativa

GEC Gestione Contrattuale

DTC Direzione Tecnica di Cantiere

RST Ufficio Tecnico



Procedura gestione rifiuti

Doc.n. 02-H71-AF-002-13-01-003-10-B0115-00987-RP1-00
Rev. A del 23/11/2015

UCA Ufficio Contratti

REI Relazioni - Enti - Interferenze

SGQ Sistema di Gestione Qualità

QAS Qualità Ambiente Sicurezza

SPP Servizio Prevenzione e Protezione

SGA Sistema di Gestione Ambientale e Archeologia

LAB Geologia e Laboratorio

CON Contabilità Lavori

PER Personale

DL Direzione Lavori

CC Capo Cantiere

F/S Fornitori/Subappaltatori

SORVEGLIANZA AMBIENTALE:

Attività di verifica, orientata al riscontro che i lavori eseguiti in diretta da ISARCO S.c.a r.l., la fornitura di prodotti o servizi da parte dei fornitori della ISARCO S.c.a r.l., le attività eseguita dai subappaltatori della ISARCO S.c.a r.l. si svolgano in accordo con le prescrizioni ambientali specificate nel contratto e nelle leggi ambientali di riferimento.

DELEGATO:

Il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del dispositivo Usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistri ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o impresa non abbia indicato, nella procedura d'iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al Sistri e il certificato per la firma elettronica saranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa.

DISPOSITIVO:

i dispositivi di cui all'articolo 8, comma 1, del DM 52/2011 e s.m.i. ossia il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al Sistri, di seguito, dispositivo Usb, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito dispositivo black box;

OPERATORE/I:

i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e 5 del DM 52/2011 e s.m.i., che sono obbligati ad aderire al Sistri, e i soggetti di cui all'articolo 4 del predetto decreto che aderiscono al Sistri su base volontaria;



Procedura gestione rifiuti

Doc.n. 02-H71-AF-002-13-01-003-10-B0115-00987-RP1-00
Rev. A del 23/11/2015

SISTRI:

il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

TITOLARE DEL DISPOSITIVO/I:

ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

TITOLARE DELLA FIRMA ELETTRONICA:

la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica del dispositivo Usb, ove presente, del dispositivo Usb per l'interoperabilità;

UNITA LOCALE:

qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e art. 4, comma 1 del DM 52/2011 e s.m.i.;

RIFIUTO:

qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

PRODUTTORE DEL RIFIUTO:

il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

DETENTORE:

il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso

GESTIONE:

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario

RACCOLTA:

l'operazione di prelievo, di spazzamento strade, di raggruppamento o di cernita dei rifiuti per il loro trasporto;

RACCOLTA DIFFERENZIATA:

la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al fine del loro avvio a recupero o smaltimento;

TRATTAMENTO:

operazioni di recupero o smaltimento, come definito di seguito;

RECUPERO:

Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso processi meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla LP 26 maggio 2006, n.4;

SMALTIMENTO:

Ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto al circuito economico di raccolta, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla LP 26 maggio 2006, n.4;

DEPOSITO TEMPORANEO:

il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto delle norme tecniche fissate dalla Provincia di Bolzano;

CER:

catalogo europeo dei rifiuti, riportato nell'allegato A alla LP 26 maggio 2006, n.4, che identifica le tipologie di rifiuti con codici a 6 cifre. I rifiuti che corrispondono ad un CER contrassegnato con un asterisco sono rifiuti pericolosi;

SMALTITORE/IMPIANTO AUTORIZZATO:

soggetto in possesso di apposita autorizzazione/iscrizione per lo smaltimento e/o recupero della specifica tipologia di rifiuto;

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR):

modulo di accompagnamento dei rifiuti in cui sono riportate le caratteristiche quali - quantitative del rifiuto, i dati relativi al produttore al trasportatore e al destinatario. Deve accompagnare il rifiuto dal luogo di produzione alla destinazione finale;

REGISTRO DI CARICO-SCARICO DEI RIFIUTI

Registro in cui sono annotate tutte le informazioni circa le caratteristiche qualitative e quantitative delle tipologie di rifiuto prodotte (carichi) e avviate a smaltimento/recupero (scarichi);

MUD

Modello unico di dichiarazione ambientale da trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio dei rifiuti prodotti nel precedente anno solare e avviati a recupero/smaltimento.

4. RESPONSABILITA'

4.1 Direzione di cantiere

Ha la responsabilità di:

- Gestire correttamente i depositi temporanei dei rifiuti prodotti/detenuti da ISARCO S.c.a r.l.;
- Eseguire la corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti/detenuti da ISARCO S.c.a r.l.;
- Eseguire la corretta gestione della raccolta, trasporto e conferimento a soggetto autorizzato dei rifiuti prodotti/detenuti da ISARCO S.c.a r.l.;
- Eseguire la corretta compilazione e tenuta dei formulari d'identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e delle schede SISTRI per i rifiuti prodotti/detenuti da ISARCO S.c.a r.l.;
- Eseguire la corretta compilazione e denuncia del MUD dei rifiuti prodotti/detenuti da ISARCO S.c.a r.l.;

4.2 Rappresentante della direzione per il SGA (Responsabile ambientale della ISARCO S.c.ar.l.)

Ha la responsabilità di:

- Fornire supporto tecnico e normativo alla direzione di cantiere per la corretta gestione dei rifiuti prodotti/detenuti da ISARCO S.c.a r.l.;
- Fornire supporto tecnico alla direzione di cantiere per la corretta compilazione della documentazione di gestione dei rifiuti (formulari, registri, MUD, schede SISTRI);
- Controllare le attività inerenti l'ambiente demandate ai sub-appaltatori;
- Verificare le iscrizioni/autorizzazioni in possesso delle società di trasporto, degli impianti di destino e dell'eventuale intermediario al fine di valutarne la validità e

compatibilità in funzione delle caratteristiche del rifiuto da gestire;

- Trasmettere copia delle predette autorizzazioni alla direzione di cantiere.

4.3 Fornitori/Subappaltatori

Ha la responsabilità di:

- Gestire correttamente i depositi temporanei dei rifiuti prodotti dall'espletamento delle attività oggetto di contratto;
- Eseguire la corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall'espletamento delle attività oggetto di contratto;
- Eseguire la corretta gestione della raccolta, trasporto e conferimento a soggetto autorizzato dei rifiuti prodotti dall'espletamento delle attività oggetto di contratto;
- Eseguire la corretta compilazione e tenuta dei formulari d'identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e delle schede SISTRI per i rifiuti prodotti dall'espletamento delle attività oggetto di contratto;
- Eseguire la corretta compilazione e denuncia del MUD per i rifiuti prodotti dall'espletamento delle attività oggetto di contratto.

5. MODALITA OPERATIVE

5.1 Generalità

I rifiuti prodotti dalle lavorazioni svolte direttamente dalla ISARCO S.c.a r.l. o dai suoi F/S sono riconducibili a due tipologie distinte:

- rifiuti prodotti dalle attività a supporto della produzione svolte presso gli uffici di sede e presso i locali di cantieri (uffici, spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
- rifiuti prodotti da attività di produzione dei "Cantieri Operativi".

5.1.1 Rifiuti prodotti dalle attività a supporto della produzione svolte presso gli uffici di sede e i locali di cantiere

Dalle attività di supporto alla produzione, svolta nei locali sia di sede sia di cantiere, si producono principalmente le seguente tipologie di rifiuti:

5.1.1.1 Rifiuti urbani

- a) *Carta*

Tra questi rifiuti ricadono generalmente tutti i prodotti cartacei puliti quali riviste, giornali, carta stampata, contenitori cartonati, polistirolo, ecc....

b) Plastica

Tra questi rifiuti ricadono generalmente contenitori in plastica, buste, ecc....

c) Metallo

Tra questi rifiuti ricadono le lattine.

d) Rifiuti umidi

Tra questi rifiuti ricadono generalmente i residui alimentari e gli scarti o i residui delle lavorazioni di giardinaggio.

e) Vetro

Tra questi rifiuti ricadono le bottigliette per bevande.

Ove possibile, in funzione della possibilità ricettiva del Comune ove sono ubicati i locali, per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti urbani (RU) ci si avvale del conferimento dei rifiuti al servizio di pubblica raccolta.

5.1.1.2 Rifiuti Speciali

Le principali tipologie di rifiuti speciali prodotti sono:

a) Cartucce toner usate

La produzione di questo rifiuto è collegata all'utilizzo di fotocopiatrici e stampanti.

b) Apparecchiature elettroniche obsolete

Per apparecchiature obsolete si intendono sia l'hardware vero e proprio (computer, schermi, calcolatrici, ecc...) sia alcuni componenti oggetto di usura come nel caso di fotocopiatrici che utilizzano un blocco unico per il toner e che deve essere smaltito come apparecchiatura elettronica.

c) Lampade al neon

In relazione alla manutenzione dell'impianto elettrico, la sostituzione delle lampade al neon nelle plafoniere degli uffici o delle zone comuni, dovrà avvenire tramite la corretta gestione del loro smaltimento in quanto rifiuto pericoloso.

d) Pile esauste

In relazione all'utilizzo di apparecchiature elettriche quali calcolatrici, telefoni cellulari, telecomandi, torce elettriche, ecc, la sostituzione delle pile usate (ricaricabile e non) dovrà avvenire tramite la corretta gestione del loro smaltimento in quanto rifiuto pericoloso.

Per questa tipologia di rifiuti devono essere previsti appositi contenitori per il deposito temporaneo.

Con cadenza almeno trimestrale, o almeno annuale per quantitativi inferiori a 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi, è previsto lo smaltimento attraverso smaltitori autorizzati. Devono essere compilati i formulari di Formulario di Identificazione per il trasporto dei rifiuti, nonché il Registro di carico/scarico.

A tal fine si precisa che, ai sensi della definizione di deposito temporaneo della LP n.4 del 26 maggio 2006, i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o da colui che effettua lavori artigianali o di sostituzione di beni presso terzi o da attività di assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività.

5.1.2 Rifiuti prodotti dai cantieri operativi

In considerazione delle attività da svolgere si prevede di produrre le seguenti tipologie di rifiuti:

Rifiuti speciali non pericolosi:

- Codice CER 170101, Cemento;
- Codice CER 170201 Legno;
- Codice CER 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*;
- Codice CER 170405 Ferro e acciaio;
- Codice CER 170504 terra e rocce, diversi da quelle di cui alla voce 170503;
- Codice CER 170904 rifiuti misti da costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*;
- Codice CER 150106, Imballaggi in materiali misti;
- Codice CER 150203, Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi;
- Codice CER 161002 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161001.

Rifiuti speciali pericolosi:

- Codice CER 130208*, altri oli per motori, ingranaggi e lubrificanti;
- Codice CER 160107*, filtri dell'olio;
- Codice CER 160601*, batterie al piombo;
- Codice CER 150110*, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose;
- Codice CER 150202*, Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
- Codice CER 161001*, rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose.

Tutti i rifiuti devono essere temporaneamente depositati presso il luogo di produzione degli stessi e periodicamente avviati a recupero/smaltimento, tramite trasportatori autorizzati, a impianti esterni autorizzati, secondo le modalità descritte nella presente procedura.

5.2 Responsabilità del produttore/detentore del rifiuto

Salvo non specificato diversamente nel contratto di subappalto, l'impresa subappaltatrice è identificata quale produttore e detentore dei rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto.

È pertanto responsabilità del subappaltatore adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in merito alla gestione dei rifiuti.

ISARCO S.c.a r.l. verificherà che siano effettuati da parte del subappaltatore i controlli previsti nel „Piano di Controllo Ambientale“ (PCA), emesso per la specifica tematica della gestione dei rifiuti.

Nel caso in cui ISARCO S.c.a r.l. sia identificata quale produttore/detentore del rifiuto, la responsabilità della corretta gestione del rifiuto è in capo al Direttore di Cantiere, che si avvale del supporto tecnico dell'unità SGA.

Come previsto dall'art.14 della LP n.4 del 26 maggio 2006 la responsabilità del produttore/detentore del rifiuto è esclusa nei seguenti casi:

- Conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- Conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto dal trasportatore il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione all'ufficio gestione rifiuti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a 6 mesi. Si rimanda al successivo paragrafo 5.5.4 per gli adempimenti cui devono adempiere i produttori dei rifiuti obbligati, o che aderiscono su base volontaria, al SISTRI.

5.2.1 Apertura Unità locale

ISARCO, per le lavorazioni eseguite direttamente, e ciascun F/S per l'esecuzione delle proprie lavorazioni deve effettuare l'apertura di una nuova unità locale al SISTRI nei tempi e con le modalità fissate dalla relativa normativa. In fase d'iscrizione al SISTRI l'impresa nomina un delegato all'utilizzo del dispositivo USB al quale sono associate le credenziali di accesso al SISTRI ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Per i cantieri temporanei è individuato in qualità di delegato il DC.

Ciascuna impresa esecutrice provvederà al versamento dei relativi contributi per il ritiro dei dispositivi USB associati all'unità locale.

Ciascuna impresa esecutrice provvederà inoltre all'acquisto dei formulari e dei registri di carico e scarico da utilizzare presso l'unità locale e al pagamento dei relativi diritti di segreteria. La fattura di acquisto dei formulari dovrà essere registrata sul registro IVA, prima dell'utilizzo degli stessi formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi. I formulari e i registri di carico e scarico devono essere vidimati, prima del loro utilizzo, presso la Camera di Commercio competente per territorio. Il direttore di cantiere provvede direttamente, o tramite suo delegato, alla compilazione, raccolta ed archiviazione della documentazione amministrativa in materia di rifiuti.

5.2.2 Depositi temporanei

I rifiuti prodotti possono essere raggruppati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni (deposito temporaneo):

- I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- Il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- Per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

I rifiuti in deposito temporaneo devono essere confezionati ed etichettati adeguatamente in funzione del loro stato fisico e delle caratteristiche di pericolo.

Su ciascun deposito deve essere apposto idoneo cartello identificativo riportante almeno le seguenti informazioni: Produttore del Rifiuto, Data di produzione, Codice CER, luogo di produzione del rifiuto e analisi di caratterizzazione di riferimento.

Il deposito temporaneo dei rifiuti, effettuato nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, non necessita di alcuna autorizzazione purché siano rispettate le predette condizioni.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 15 della LP n.4 del 26 maggio 2006, è vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La scelta del criterio da adottare per il deposito temporaneo deve essere valutata da ciascuna impresa esecutrice all'interno dei Piani di Protezione Ambientale.

Si allega planimetria con l'ubicazione delle aree individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti. La planimetria sarà aggiornata in caso di modifiche.

Eventuali depositi di rifiuti di durata superiore ai tre mesi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Provincia competente come:

- operazione di messa in riserva R13 (stoccaggio autorizzato per rifiuti che sono successivamente avviati ad operazioni autorizzate di recupero);
- operazione di deposito preliminare D15 (stoccaggio autorizzato per rifiuti che sono successivamente avviati ad operazioni autorizzate di smaltimento).

Al momento della redazione della presente procedura non sono state presentate richieste di autorizzazioni per lo stoccaggio di rifiuti all'interno del cantiere (R13/D15).

L'impresa subappaltatrice è responsabile della corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto. La responsabilità di ISARCO S.c.a r.l. è di verificare che siano effettuati da parte del subappaltatore i controlli previsti nel "Piano di Controllo Ambientale" (PCA) – Rifiuti" alla posizione specificatamente redatta per il deposito temporaneo.

Nei casi in cui ISARCO S.c.ar.l. sia identificata quale produttore/detentore del rifiuto, la responsabilità della corretta gestione del deposito temporaneo è in capo al direttore di cantiere.

5.3 Caratterizzazione del rifiuto

L'impresa subappaltatrice è responsabile della corretta caratterizzazione dei rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto. La responsabilità di ISARCO S.c.a r.l. è di verificare che siano effettuati da parte del subappaltatore i controlli previsti nel "Piano di Controllo Ambientale" (PCA) – Rifiuti" alla posizione specificatamente redatta per la

caratterizzazione del rifiuto, nonché di verificare e controllare la completezza ed adeguatezza di tutta la documentazione attinente al processo di caratterizzazione del rifiuto

Nei casi in cui ISARCO S.c.a.r.l. sia identificata quale produttore/detentore del rifiuto, la responsabilità della corretta caratterizzazione è in capo al direttore di cantiere che provvede a fornire tutte le informazioni necessarie sul ciclo produttivo che genera il rifiuto e si avvale per la certificazione analitica di un laboratorio qualificato, con cui deve essere stipulato apposito contratto. L'unità organizzativa SGA ha la responsabilità di fornire il supporto tecnico e normativo in materia di rifiuti alla direzione di cantiere e ai soggetti preposti alla gestione operativa dei rifiuti, coordinando il flusso di informazioni al laboratorio individuato.

Ai sensi dell'art. 2 della DGP n.1104 del 2 aprile 2007 della Provincia di Bolzano, al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento ed è ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.”

Tale obbligo che la norma pone in capo al produttore specificatamente nel caso di conferimento a discarica, viene oggi normalmente estesa – sia dalla giurisprudenza che nella prassi – alla eccezione più ampia della gestione dei rifiuti. In sintesi è in capo al produttore l'obbligo di determinare le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per la gestione dello stesso in condizioni di sicurezza e per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità presso gli impianti di destino (recupero/smaltimento/trattamento).

E' importante rilevare che la corretta caratterizzazione del rifiuto implica:

- la piena conoscenza del ciclo produttivo che genera il rifiuto, affinché siano fornite all'analista le informazioni necessarie a determinare in assoluta trasparenza i parametri da ricercare, con particolare riferimento all'individuazione delle sostanze pericolose;
- che il campione da analizzare sia effettivamente rappresentativo della natura dei rifiuti;
- la certificazione analitica da parte di laboratorio accreditato;
- l'esecuzione del test di cessione per la verifica dei criteri definiti dalla vigente normativa per l'ammissibilità dei rifiuti agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento.

Il prelievo del campione di rifiuto da analizzare deve essere eseguito da personale qualificato del Laboratorio incaricato di eseguire le analisi chimiche nel rispetto della norme tecniche in materia.

Il prelievo dovrà essere documentato mediante la compilazione del Verbale di Campionamento (VdC) secondo il modello riportato in allegato.

La trasmissione del campione al laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi chimiche dovrà essere accompagnata da n.2 copie cartacee della Catena di Custodia (CdC) redatta

secondo il modello allegato. Una copia della CdC dovrà ritornare sottoscritta per accettazione da parte del laboratorio e archiviata presso l'unità locale.

Al fine di garantire la tracciabilità dei campioni di rifiuti prelevati ed avviati ad analisi e gestire il ricevimento dei risultati di laboratorio nei tempi previsti dovrà essere compilato ed aggiornato il Registro dei Campioni come da modello allegato alla presente procedura.

I RdP emessi dal laboratorio di analisi dovranno essere raccolti ed archiviati presso l'Unità locale.

L'impresa subappaltatrice è responsabile della corretta compilazione ed archiviazione della documentazione di prelievo e caratterizzazione dei rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto. La responsabilità di ISARCO S.c.a r.l. è di verificare che siano effettuati da parte del subappaltatore i controlli previsti nel "Piano di Controllo Ambientale" (PCA) – Rifiuti", nonché di verificare e controllare la completezza ed adeguatezza di tutta la suddetta documentazione relativa alle operazioni di campionamento e caratterizzazione analitica del rifiuto (VdC, CdC, Registro dei Campioni e RdP del laboratorio).

Nei casi in cui ISARCO S.c.ar.l. sia identificata quale produttore/detentore del rifiuto, la responsabilità della corretta compilazione ed archiviazione della documentazione di prelievo e caratterizzazione dei rifiuti è del direttore di cantiere. L'unità organizzativa SGA ha la responsabilità di fornire il supporto tecnico e normativo necessario.

Tutta la documentazione inerente la caratterizzazione dei rifiuti (VdC, CdC, RdP e Registro dei Campioni) dovrà essere conservata per un periodo di 5 anni.

La documentazione dovrà essere archiviata, in originale, presso l'Unità Locale di riferimento. Alla chiusura dell'Unità Locale il DC, con la supervisione del RGA, provvede ad organizzare l'archiviazione della predetta documentazione e delle registrazioni ambientali presso gli uffici di sede della Società.

5.4 Conferimento del rifiuto ad impianto di destino autorizzato

Ultimata la sua caratterizzazione il rifiuto dovrà essere conferito ad un idoneo impianto di destino debitamente autorizzato a ricevere il rifiuto nel rispetto delle tempistiche/quantità fissate per il deposito temporaneo.

Il trasporto del rifiuto dal luogo di produzione all'impianto di destino dovrà essere eseguito da società iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 4 per il trasporto di rifiuti non pericolosi, in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi.

Nell'Appendice 1 sono riportati utili richiami normativi sulle autorizzazioni necessarie per stoccaggio, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento ed intermediazione dei rifiuti.



Procedura gestione rifiuti

Doc.n. 02-H71-AF-002-13-01-003-10-B0115-00987-RP1-00
Rev. A del 23/11/2015

L'impresa subappaltatrice è responsabile della corretta gestione della raccolta, trasporto e conferimento a soggetto autorizzato dei rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto. L'impresa subappaltatrice è responsabile di contrattualizzare l'attività di raccolta, trasporto/ smaltimento e/o recupero dei rifiuti esclusivamente con soggetti autorizzati, di verificare la validità delle autorizzazioni dei soggetti individuati e l'utilizzo degli stessi. La responsabilità di ISARCO S.c.a r.l. è di verificare che siano effettuati da parte del subappaltatore i controlli previsti nel "Piano di Controllo Ambientale" (PCA) – Rifiuti" alle posizioni specifiche per "contratti per trasporto e gestione rifiuti" e "controllo sulle società di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti", nonché di controllare la corretta gestione da parte dell'impresa subappaltatrice delle operazioni di raccolta, trasporto e conferimento a soggetto autorizzato dei rifiuti, mediante la verifica sistematica di tutta la documentazione pertinente (registro rifiuti, FIR, elenchi ed autorizzazioni delle ditte di trasporto e degli impianti di conferimento)

Nei casi in cui ISARCO S.c.ar.l. sia identificata quale produttore/detentore del rifiuto, la responsabilità della corretta gestione della raccolta, trasporto e conferimento a soggetto autorizzato dei rifiuti è del direttore di cantiere.

L'Ufficio contratti con il supporto tecnico dell'unità SGA dovrà individuare le società idonee al servizio di trasporto e ritiro dei rifiuti prodotti. Il recupero/smaltimento del rifiuto potrà essere disposto anche da un intermediario.

SGA dovrà acquisire le iscrizioni/autorizzazioni in possesso delle società di trasporto, degli impianti di destino e dell'eventuale intermediario al fine di valutarne la validità e compatibilità in funzione delle caratteristiche del rifiuto da gestire.

Le società ritenute idonee ad eseguire il servizio di trasporto e ritiro dei rifiuti in quanto in possesso, fra gli altri requisiti necessari, delle relative autorizzazioni ambientali, prima dell'inizio del servizio, dovranno sottoscrivere apposito contratto/ordine. All'interno di ciascun contratto dovranno essere citati gli estremi delle autorizzazione in possesso della società e richiamate le eventuali prescrizioni in essa contenute.

In mancanza delle iscrizioni/autorizzazioni necessarie non si potrà procedere alla stipula del contratto e di conseguenza all'utilizzo della relativa società per servizi di trasporto e ritiro rifiuti.

Formalizzato il contratto, SGA trasmetterà al direttore di cantiere, che provvederà alla loro archiviazione, copia delle iscrizioni ed autorizzazioni delle società di trasporto, intermediazione e ritiro rifiuti. Le autorizzazioni dovranno essere messe a disposizione del personale incaricato dal direttore di cantiere della redazione dei formulari di trasporto per le necessarie verifiche.

Il direttore di cantiere, direttamente, o tramite suo delegato, dovrà compilare e tenere sempre

aggiornato il registro degli impianti/trasportatori rifiuti come da modello allegato alla presente procedura.

Ciascuna impresa subappaltatrice dovrà garantire l'allontanamento dei rifiuti dal cantiere nel rispetto delle tempistiche/quantità definite dalla normativa per il deposito temporaneo. A tal fine compila e tiene aggiornato direttamente un registro dei rifiuti in giacenza, come da modello in allegato 6, contenente la tipologia e quantità dei rifiuti in deposito temporaneo presso l'unità locale, indicando per ciascuno il Codice CER, la data di produzione, il riferimento alle operazioni di carico/scarico del registro rifiuti ed il riferimento al Rapporto di analisi eseguite sullo stesso.

Nei casi in cui ISARCO S.c.a r.l. sia identificata quale produttore/detentore del rifiuto, la responsabilità della corretta gestione del registro dei rifiuti in giacenza è in capo al direttore di cantiere.

Al ritiro del rifiuto l'impresa esecutrice dovrà verificare:

- che la targa del mezzo giunto in cantiere per il carico dei rifiuti sia ricompresa nell'elenco dei mezzi autorizzati presente nel provvedimento di iscrizione rilasciato dall'Albo Gestori Ambientali;
- che il mezzo impiegato sia effettivamente autorizzato al trasporto del Codice CER identificato, consultando a tal fine l'elenco dei Codici CER presente nel provvedimento di iscrizione rilasciato dall'Albo Gestori Ambientali;
- che il FIR sia stato correttamente compilato secondo il fac-simile trasmesso.

Al termine delle predette verifiche, l'impresa subappaltatrice sottoscrive il formulario di identificazione rifiuto, autorizzando l'inizio del trasporto.

La responsabilità di ISARCO S.c.a r.l. è di verificare che siano effettuati da parte del subappaltatore i controlli previsti nel "Piano di Controllo Ambientale" (PCA) – Rifiuti e di verificarne la documentazione relativa.

Nei casi in cui ISARCO S.c.a r.l. sia identificata quale produttore/detentore del rifiuto, la responsabilità delle verifiche al momento del carico dei rifiuti sono del direttore di cantiere o suo delegato.

Per le modalità di conferimento dei produttori di rifiuti obbligati, o che aderiscono su base volontaria, al SISTRI si rimanda al successivo paragrafo 5.5.4.

5.5 Tracciabilità dei rifiuti

La tracciabilità dei rifiuti è documentata attraverso la compilazione ed archiviazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e del Registro di Carico e Scarico.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Produttore dei rifiuti è inoltre tenuto a comunicare alla Provincia competente per territorio, attraverso la compilazione e trasmissione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD), il quantitativo e la tipologia dei rifiuti gestiti nell'anno precedente.

Il 3 marzo 2014 è divenuto operativo, in parallelo al predetto sistema cartaceo, il nuovo sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Pertanto, il regime normativo vigente al momento della redazione della presente procedura prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni previste per la gestione dei rifiuti (cartaceo + SISTRI).

Precisamente, fino al 31 dicembre 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.

Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni.

In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

5.5.1 Formulario di identificazione dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione all'impianto di destino finale, al fine di garantirne la loro tracciabilità, dovrà sempre essere accompagnato dal documento denominato "Formulario di Identificazione dei rifiuti" (FIR). Non è considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private. La movimentazione interna al luogo di produzione potrà pertanto essere eseguita senza il FIR.

Il modello di FIR da utilizzare è definito da DM 1 aprile 1998, n. 145. Il predetto decreto, insieme alla circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 definisce le modalità di

compilazione dei FIR.

Il Formulario di Identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario rimane presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore.

La copia del FIR controfirmata dal destinatario (quarta copia), insieme alla copia della pesata effettuata dal mezzo presso l'impianto di destino, deve essere trasmessa dal trasportatore al Produttore del rifiuto, esclusivamente a mezzo posta ordinaria. La documentazione deve essere spedita presso l'Unità Locale di riferimento. La quarta copia del FIR deve essere archiviata insieme alla prima copia del FIR presso l'Unità Locale di riferimento fino al termine dei lavori e comunque per un periodo di almeno 5 anni dalla loro emissione.

Il FIR può essere emesso sia dal produttore sia dal trasportatore del rifiuto. La responsabilità circa la corretta compilazione del FIR resta sempre e comunque in capo al produttore del rifiuto, anche nel caso in cui il FIR venga emesso dal trasportatore.

Le modalità di compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto sono definite nell'Istruzione Operativa "*Compilazione FIR e registri carico/scarico rifiuti*".

I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, fino al 31 dicembre 2015, continueranno ad utilizzare il Formulario di Identificazione Rifiuti, oltre che a compilare la Scheda di Movimentazione Rifiuto del SISTRI, nel caso di rifiuti pericolosi.

Dal 1° gennaio 2016, salvo ulteriori proroghe del regime transitorio, l'obbligo di compilazione e tenuta del formulario, per i soggetti obbligati ad aderirvi, sarà espletato compilando la Scheda Movimentazione Rifiuto del SISTRI.

I soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI, e che non vi aderiscono volontariamente, continueranno ad utilizzare il Formulario di Identificazione Rifiuti.

Per le modalità di compilazione della Scheda Movimentazione Rifiuto da parte dei soggetti obbligati, o che aderiscono su base volontaria, al SISTRI si rimanda al successivo paragrafo 5.5.4.

L'impresa subappaltatrice è responsabile della corretta compilazione e tenuta dei formulari di identificazione rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto. La responsabilità di ISARCO S.c.a.r.l. è di verificare che siano effettuati da parte del subappaltatore i controlli previsti nel "Piano di Controllo Ambientale" (PCA)".

Nei casi in cui ISARCO S.c.a.r.l. sia identificata quale produttore/detentore del rifiuto, la

responsabilità della corretta compilazione e tenuta dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti è in capo al Direttore di Cantiere. Il direttore di cantiere potrà nominare un suo delegato per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.

L'unità SGA ha la responsabilità di fornire il supporto tecnico e normativo in materia di rifiuti alla direzione di cantiere e ai soggetti preposti alla gestione operativa dei rifiuti.

5.5.2 Registro di carico/scarico

I dati qualitativi e quantitativi dei rifiuti prodotti (carichi) e smaltiti (scarichi) devono essere registrati sul documento denominato "*Registro di Carico e Scarico dei rifiuti*".

Le operazioni di registrazione dovranno avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Il modello di registro da utilizzare e le modalità di compilazione sono definite dalla deliberazione della giunta provinciale del 21 dicembre 2009, n.3088.

I registri di carico e scarico dovranno essere archiviati presso l'Unità Locale o, previa comunicazione all'ufficio gestione rifiuti, presso la sede dell'impresa nella Provincia di Bolzano di riferimento fino al termine dei lavori e comunque per un periodo di almeno 5 anni dalla loro emissione.

Le modalità di compilazione del Registro di Carico e Scarico sono definite nell'Istruzione Operativa "Compilazione FIR e registri carico/scarico rifiuti".

I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, fino al 31 dicembre 2015, continueranno ad utilizzare il Registro di carico e scarico rifiuti, oltre che a compilare il Registro Cronologico del SISTRI, nel caso di rifiuti pericolosi.

Dal 1° gennaio 2016, salvo ulteriori proroghe del regime transitorio, l'obbligo di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico, per i soggetti obbligati ad aderirvi, sarà espletato compilando il Registro Cronologico del SISTRI.

I soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI, e che non vi aderiscono volontariamente, continueranno ad utilizzare il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti.

L'impresa subappaltatrice è responsabile della corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto. La responsabilità di ISARCO S.c.a r.l. è di verificare che siano effettuati da parte del subappaltatore i controlli previsti nel "Piano di Controllo Ambientale" (PCA)".

Nei casi in cui ISARCO S.c.a r.l. sia identificata quale produttore/detentore del rifiuto, la responsabilità della corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei Rifiuti è in capo al Direttore di Cantiere. Il direttore di cantiere potrà nominare un suo delegato per la compilazione dei registri.

L'unità SGA ha la responsabilità di fornire il supporto tecnico e normativo in materia di rifiuti alla direzione di cantiere e ai soggetti preposti alla gestione operativa dei rifiuti.

5.5.3 Denuncia annuale dei rifiuti

La società deve comunicare annualmente la quantità e le caratteristiche dei rifiuti gestiti compilando il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento ai rifiuti gestiti nell'anno solare precedente.

Il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce.

L'impresa subappaltatrice è responsabile della corretta compilazione e denuncia MUD dei rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto. La responsabilità di ISARCO S.c.a r.l. è di verificare che siano effettuati da parte del subappaltatore i controlli previsti nel "Piano di Controllo Ambientale" (PCA) - Rifiuti.

Nei casi in cui ISARCO S.c.a r.l. sia identificata quale produttore/detentore del rifiuto, la responsabilità della corretta compilazione e denuncia MUD è in capo al Direttore di Cantiere. Il direttore di cantiere firma il MUD per la presentazione alla camera di commercio competente.

L'unità SGA ha la responsabilità di fornire il relativo supporto tecnico e normativo.

Con la piena entrata in vigore del SISTRI l'obbligo di denuncia MUD sarà sostituito dall'apposita applicazione informatica.

5.5.4 SISTRI

Il DM 17 dicembre 2009 ha istituito il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, meglio noto con l'acronimo "SISTRI".

Le novità introdotte dal SISTRI possono essere sinteticamente ridotte nell'obbligo imposto ai

soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti speciali ad aderire al Sistema SISTRI al fine, da un lato, di trasmettere in via telematica le informazioni relative ai “tradizionali” adempimenti documentali ambientali (MUD, formulario e registro di carico e scarico) e, dall’altro, di tracciare il trasporto dei rifiuti mediante l’impiego di taluni dispositivi elettronici e l’adozione di un sistema di rilevamento satellitare, sia con lo scopo di controllare la correttezza delle fasi di gestione dei rifiuti sia per contrastare i fenomeni illeciti in tale campo.

Tutte le informazioni sul nuovo sistema sono reperibili sul portale istituzionale dedicato al SISTRI: www.sistri.it.

L’articolo 188-ter del d.lgs. 152/06, così come modificato, dal d.l. n. 101/2013 e dalla legge di conversione n. 125/2013, definisce i seguenti soggetti come obbligati ad aderire al SISTRI:

- a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- b) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- c) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- d) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
- e) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
- f) i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Successivamente, il DM 24 aprile 2014, al fine di procedere ad un’ulteriore semplificazione del SISTRI e garantire la stessa funzionalità del sistema, secondo quanto previsto dall’articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ha specificato che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell’art. 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.ii., sono:

1. gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;

2. gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art.183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;
4. gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
5. gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.

Il quadro normativo vigente non contempla l'obbligo di adesione per i seguenti soggetti:

- a) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- b) gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
- c) i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania.

I predetti soggetti possono comunque aderire volontariamente al SISTRI ai sensi del comma 2 dell'art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall'art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione.

In tal caso l'impresa deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.

Si precisa che l'adesione volontaria al SISTRI da parte dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi consente la gestione del rifiuto secondo le modalità previste dal SISTRI stesso

solamente nel caso in cui anche il trasportatore e il destinatario abbiano deciso per l'adesione volontaria. Se il trasportatore e/o il destinatario non hanno aderito volontariamente al SISTRI, il produttore dovrà utilizzare il regime cartaceo (FIR e registro di carico e scarico).

I soggetti che non aderiscono al SISTRI devono adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti nonché alla comunicazione annuale MUD.

L'operatività del SISTRI si è articolata in due fasi distinte.

La prima fase è iniziata il 1° ottobre 2013, e ha riguardato:

- gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi;
- i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

La seconda fase è iniziata il 1° marzo 2014, e ha riguardato:

- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti al versamento di un contributo annuale. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono.

Per l'anno 2015 il termine di scadenza è fissato per il giorno 30 giugno 2015 (art.4 DM 24/04/2014).

Le sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI da parte dei soggetti obbligati si applicano a partire dal 1 aprile 2015.

I soggetti iscritti al SISTRI sono dotati di un dispositivo USB per ciascuna unità locale. Il

dispositivo consente la trasmissione dei dati e la firma elettronica delle informazioni fornite. I dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'ente o impresa per la quale sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Nel caso di unità locali nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al Sistri, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Gli operatori iscritti al Sistri devono comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività, utilizzando i dispositivi USB, mediante la compilazione della Scheda SISTRI – Area Registro Cronologico e Scheda SISTRI – Area di Movimentazione.

In particolare il delegato dell'unità locale della società, in qualità di produttore del rifiuto dovrà:

- a) inserire le informazioni relative ai rifiuti prodotti nella Scheda — Sistri Area Registro Cronologico entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi;
- b) compilare e firmare elettronicamente, entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto, la riga della Scheda Sistri — Area Registro Cronologico corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore;
- c) prima di movimentare il rifiuto accedere al Sistri ed aprire una nuova Scheda Sistri — Area Movimentazione e comunicare i relativi dati richiesti dal sistema. In caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, la comunicazione deve essere eseguita almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del Sistri e, successivamente, almeno quattro ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni della Scheda — Sistri Area Registro Cronologico.

I rifiuti, durante il loro trasporto, dovranno essere accompagnati dalla copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI. Il registro cronologico e le schede di movimentazione del SISTRI sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne facciano richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti.

Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle Schede Sistri sono definite nell'istruzione operativa "Modalità di compilazione Schede SISTRI".

Al fine di attestare il completo assolvimento dei propri obblighi, il produttore dei rifiuti riceve

dal Sistri, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente, la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento, nei trenta giorni successivi al conferimento dei rifiuti al trasportatore.

In caso di mancato ricevimento della predetta comunicazione, il produttore dei rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto, è tenuto a dare immediata comunicazione di detta circostanza al Sistri e alla Provincia territorialmente competente.

In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale è necessario comunicare in forma scritta al Sistri, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi Usb, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo Sistri, al seguente indirizzo: Sistri — Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.

L'impresa subappaltatrice, se obbligata o aderisce volontariamente al sistema, è responsabile della corretta compilazione delle schede SISTRI dei rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto.

La responsabilità di ISARCO S.c.a.r.l. è di verificare che siano effettuati da parte del subappaltatore i controlli previsti nel "Piano di Controllo Ambientale" (PCA) - Rifiuti.

Nei casi in cui ISARCO S.c.a r.l. sia identificata quale produttore/detentore del rifiuto, e sia obbligata ad aderire al SISTRI, la responsabilità della corretta delle relative schede SISTRI è in capo al Direttore di Cantiere.

L'unità SGA ha la responsabilità di fornire il supporto tecnico e normativo necessario alla Direzione di Cantiere e ai soggetti preposti alla gestione operativa del SISTRI.

6. ALLEGATI

Allegato 1: Verbale di campionamento;

Allegato 2: Catena di custodia;

Allegato 3: Registro dei campioni;

Allegato 4: Registro impianti e trasportatori autorizzati;

Allegato 5: Planimetria aree deposito temporaneo dei rifiuti;

Allegato 6: Registro rifiuti in deposito temporaneo.

Procedura gestione rifiuti

Doc.n. 02-H71-AF-002-13-01-003-10-B0115-00987-RP1-00
Rev. A del 23/11/2015

APPENDICE 1

Richiami normativi sulle autorizzazioni necessarie per stoccaggio, raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e intermediazione dei rifiuti

Nella presente appendice si ritiene opportuno richiamare alcuni utili riferimenti normativi in merito alle autorizzazioni necessarie alla gestione dei rifiuti, in modo da fornire un prospetto sintetico per semplificare le attività di controllo da parte dei soggetti incaricati.

Nei paragrafi che seguono vengono trattate le autorizzazioni necessarie per:

1. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
2. il recupero dei rifiuti
3. lo smaltimento dei rifiuti
4. lo stoccaggio dei rifiuti (messa in riserva R13 e deposito preliminare D15)
5. intermediazione dei rifiuti

1. Autorizzazione alle operazioni di Raccolta e Trasporto dei rifiuti

Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 comma 5 D.Lgs. 152/06).

Non esiste un'autorizzazione per la sola raccolta fine a se stessa; l'autorizzazione alla raccolta dei rifiuti è ricompresa nell'autorizzazione al trasporto degli stessi. Le categorie di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di riferimento sono le seguenti:

Categorie Albo	Denominazione	note
Categoria 1	raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati	<i>trattasi di raccolta e trasporto dei codici della serie 20</i>
Categoria 4	raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	<i>nel caso di conferimento ad impianto autorizzato al recupero - sia in via ordinaria, che in via semplificata - o allo smaltimento</i>

Categoria 5

raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

nel caso di conferimento ad impianto autorizzato al recupero - sia in via ordinaria, che in via semplificata - o allo smaltimento>

Esiste inoltre il caso particolare dell'autorizzazione al trasporto in conto proprio dei propri rifiuti definita dall'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.

Si tratta di un'iscrizione semplificata all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per:

- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta ed di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi di 30 kg/giorni che effettuano operazioni di raccolta ed di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;

a condizione che detta attività sia parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa della quale i rifiuti sono prodotti.

2. Autorizzazione alle operazioni di Recupero dei rifiuti

L'art. 3 della LP n.4 del 26 maggio 2006 definisce "recupero" le operazioni previste nell'allegato C alla legge..

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere preventivamente autorizzata.

I rifiuti, pertanto, devono essere conferiti solo ad impianti di recupero autorizzati per effettuare le operazioni di recupero sullo specifico codice CER che identifica il rifiuto.

Le operazioni di recupero possono essere autorizzate:

- in via ordinaria (art. 23,24 e 25 della LP n.4 del 26 maggio 2006)
- in via semplificata (art. 26 della LP n.4 del 26 maggio 2006).

Le norme tecniche che permettono di poter applicare la procedura autorizzati semplificata per il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione sono dettate dalla DGP n.69 del 16 dicembre 1999 della Provincia di Bolzano.

2.1.Utilizzo di impianti mobili per le operazioni di recupero dei rifiuti

Le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianti mobili devono essere preventivamente autorizzate. In deroga all'art. 23 della LP n.4 del 26 maggio 2006 gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati dall'Agenzia provinciale qualora l'interessato abbia la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto abbia la sede di rappresentanza nell'ambito della Provincia di Bolzano. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale l'interessato, munito di autorizzazione, rilasciata anche da altre regioni, almeno 15 giorni prima dell'installazione

dell'impianto deve comunicare all'Agenzia provinciale le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione stessa e l'iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché l'ulteriore documentazione richiesta al fine di documentare il rispetto delle norme ambientali. L'Agenzia provinciale può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente.

Ai tempi sopradescritti, va rilevato il fatto che si aggiunge l'iter per la valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità a VIA.

3. Autorizzazione alle operazioni di Smaltimento dei rifiuti

L'art. 3 lett. I) della LP 4/2006 definisce "smaltimento" ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto al circuito economico o di raccolta, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B.

L'attività di smaltimento dei rifiuti deve essere preventivamente autorizzata.

I rifiuti, pertanto, devono essere conferiti solo ad impianti di smaltimento autorizzati per effettuare le operazioni di smaltimento sullo specifico codice CER che identifica il rifiuto.

Le operazioni di smaltimento devono essere autorizzate in via ordinaria (artt. 24, 25 e 26 della LP n.4 del 26 maggio 2006).

Le operazioni di smaltimento in discarica (D1) sono normate dalla delibera di giunta provinciale 2 aprile 2007, n.1104, che definisce 3 tipologie di discarica ed i relativi criteri di ammissibilità:

- discarica per rifiuti inerti;
- discarica per rifiuti non pericolosi;
- discarica per rifiuti pericolosi.

4. Stoccaggio dei rifiuti (messa in riserva R13 e deposito preliminare D15)

Nel caso in cui – per organizzazione logistica dell'attività di cantiere – fosse necessario prolungare le tempistiche dei depositi di rifiuti oltre ai tre mesi consentiti dal regime del "deposito temporaneo", l'interessato dovrà procedere alla richiesta di autorizzazione alla Provincia competente come:

- operazione di messa in riserva R13 (stoccaggio autorizzato per rifiuti che sono successivamente avviati ad operazioni autorizzate di recupero) – tale operazione rientra tra quelle di recupero descritte al precedente paragrafo 2;
- operazione di deposito preliminare D15 (stoccaggio autorizzato per rifiuti che sono successivamente avviati ad operazioni autorizzate di smaltimento) – tale operazione rientra tra quelle di smaltimento descritte al precedente paragrafo 3.

5. Intermediazione dei rifiuti

L'art. 183 lett. l) del D.Lgs. 152/06 definisce "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Ai sensi dall'art. 20 della LP n. 4 del 26 maggio 2006 le imprese che svolgono attività di intermediazione dei rifiuti senza detenzione devono essere iscritte all'Albo Nazionale gestori ambientali in categoria 8.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio dell'attività.

L'iscrizione all'albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attività di intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente ai sensi della parte VI del citato decreto 3 aprile 2006, n. 152, in dipendenza dell'attività svolta. Gli importi e le modalità delle garanzie da prestare sono definiti dal DM 20 Giugno 2011 (G.U. 22 settembre 2011, n. 221).

VERBALE DI CAMPIONAMENTO RIFIUTI

a cura del laboratorio	
allegato ad accettazione:	
a cura del prelevatore	
Data e ora :	Temperatura:
Sito di prelievo:	
Punto di prelievo:	
Committente:	
CER:	
sigla campione o codice interno:	
Prelevatore	firma:
presenti al campionamento:	firma:

descrizione campione (barrare la scelta)					
liquido	solido	solido polverulento	fangoso	materiale triturato	olio

colore omogeneo (indicare):	colore disomogeneo (indicare):
-----------------------------	--------------------------------

odore percettibile (indicare):	odore non percettibile.
--------------------------------	-------------------------

note:

descrizione campionamento (barrare la scelta)					
metodo utilizzato:	UNI EN 10802 (solidi)	Laga PN98 (solidi)	APAT IRSA 1030/2003 (liquidi)	non dichiarato	
contenitore utilizzato	barattolo pvc	barattolo vetro	bottiglia	sacchetto	altro
quantità consegnata	litri:			kg:	
utensili utilizzati:	paletta	trivella	pala	benna	campionatore
campionamento da:	sfuso	cumulo	volume stimato	nr. Campioni presi	
		vasca			
		baia			
		cisterna			
	colli	big bags	nr. Colli totali	nr. Colli campionati	
		fustini			
cisternetta					

note durante il campionamento:
Allegati:

CATENA di CUSTODIA																	
COMMITTENTE: <i>ISARCO S.c.a r.l.</i>						Parametri											
SITO:						Analisi rifiuti tal quale:	tutti i Metalli	Idrocarburi C<12 e C>12	IPA	BTEX	Test di cessione sull'eluato ai sensi DM 186/2006	Test di cessione sull'eluato ai sensi DM 27/09/2010					NOTE
NOME/N° PROGETTO:																	
RESPONSABILE CANTIERE:																	
TECNICO DI CAMPO:																	
	IDENTIFICATIVO CAMPIONE	PROFONDITA' PRELIEVO [m]	ORA/DATA PRELIEVO	TIPO di CAMPIONE (Soil, Water, Air, Others)	N°/ TIPO CONTENITORE (vetro, teflon, polietilene, vials)												
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
Totale analisi richieste																	
LIMITI RICHIESTI:																	
LABORATORIO di ANALISI:				INDIRIZZO:				OFFERTA:									
Inviare anticipazioni a:																	
Inviare Rapporti di Prova a:																	
TIPO di TRASPORTO CAMPIONI: Vs carico						RESPONSABILE del TRASPORTO:											
FIRMA RC:						FIRMA Resp.Lab:											

REGISTRO IMPIANTI E TRASPORTATORI AUTORIZZATI						
Ragione sociale	Ubicazione Impianto/Sede legale trasportatore	Autorizzazione Iscrizione Albo	Scadenza	operazioni autorizzate	quantitativi annui/giornalieri autorizzati	note
WIPPTALER BAU AG (Impianto)	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	
Ekos srl (Impianto)	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	
Gregorbau srl (Impianto)	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	
Beton eisack srl (Impianto)	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	
Santini Servizi srl (Impianto)	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	
Lamafer srl (Impianto)	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	
Ecorott srl - GmbH (Impianto)	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	
Germani S.p.A. (Trasportatore)	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	
GLOBALTIR srl - GmbH (Trasportatore)	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	
Kostner srl (Trasportatore)	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	
Loblein Italia srl (Trasportatore)	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	in attesa	

ALLEGATO 5: PLANIMETRIA AREE DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI



1	Accesso - Uscita Zufahrt - Ausfahrt	1
2	Guardiana Wächterhaus	1
3	Lavaggio ruote Reifenwaschanlage	1
4	Torre faro Lichtturm	3
5	Postale multifunzionale per la urbanizzazione	-
6	Capace smaltimento Rücknahmepunkt	-
7	Deposito bombole ossigeno Lager Sauerstoffflasche	1
8	Infermeria Krankenstation	-
9	Deposito olii Ölsammelstelle	2
10	Parcheggio automezzi Autoparkplatz	1
11	Area per la Instandhaltung	-
12	Infermeria Infermerie-Krankenstelle	1
13	Servizi igienici e spogliatoi Sanitäranlage und Kleiderraum	1
14	Magazzino Sanitäranlage und Kleiderraum	1
15	Officina Werkstatt	1
16	Officina Werkstatt	-
17	Uffici Büros	1
18	Pesa a ponte modulare di tipo mobile Waage	1
19	Officina Werkstatt	-
20	Laboratorio Laboratorium	1
21	Raccolta rifiuti differenziata Müllsammelstelle	2
22	Officina Werkstatt	-
23	Impianto di trattamento acque Abwasseranlage	-
24	Impianto di trattamento acque Abwasseranlage	-
25	Impianto di trattamento acque Abwasseranlage	-

